

Co.Re.Com. Cal/Rep

DETERMINA DIRETTORIALE N.176 DEL 16/10/2015

Oggetto: Archiviazione del procedimento avviato su istanza Onze xxx /Wind Telecomunicazioni xxx – utenza n. xxxxx.

IL DIRETTORE DEL CORECOM CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 9 marzo 2015, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 10471, con cui la società Onze S.r.l. ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 13 marzo 2015 con cui il Co.Re.Com. Calabria ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione e fissando un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

la nota del 13 aprile 2015, con cui la Wind ha presentato la memoria ex art. 18 del Regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento su citato, l'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve rispondere a tutti i requisiti di cui all'art. 7 del predetto Regolamento;

Richiamato il comma 3 del predetto articolo, il quale stabilisce che: " *l'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta ... per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ...* " ;

Rilevato, alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, che l'istanza presentata dalla società Onze S.r.l. difetta di un requisito essenziale ex art. 7, comma 3, del Regolamento, previsto a pena di inammissibilità, essendo la stessa non sottoscritta dal legale rappresentante della società;

ravvisandosi, per quanto sopra espresso, l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia, presentata dalla società Onze S.r.l.

DISPONE

- 1) l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia, presentata dalla società **Onze xxx**. in data 9 marzo 2015, prot. n. 10471 e, di conseguenza, l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S. p. A , per come stabilito dall'art. 20 del Regolamento;
- 1) dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del procedimento
F.to *Avv. Antonia Repaci*

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.
F.to *Avv. Rosario Carnevale*